

Allegato 2

Norme per l'elezione degli organi dell'Associazione riconosciuta GAL Valle d'Aosta

Rev. 02 Approvato da Comitato direttivo del 9/01/2020 Assemblea dei Soci del 20/01/2020













Indice

Disposizioni generali	4
TITOLO I - Gli Organi elettorali	4
Art. 1 – Nomina	4
Art. 2 – Composizione	5
Art. 3 – Durata	5
Art. 4 - Compiti e funzioni	5
TITOLO II – II sistema elettorale	5
Art. 5 – Preferenze	5
Art. 6 - Quorum costitutivo	6
Art. 7 - Composizione del Comitato direttivo	6
Art. 8 - Elezione dei componenti privati del Comitato direttivo	6
Art. 9 - Elezione dei componenti pubblici del Comitato direttivo	6
TITOLO III – Candidature	7
Art. 10 - Requisiti soggettivi	7
Art. 11 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità	7
Art. 12 - Presentazione delle candidature	7
Art. 13 – Composizione delle liste	8
TITOLO IV – Il procedimento elettorale	8
Art. 14 - Indizione delle elezioni	8
Art. 15 - Insediamento della Commissione elettorale	8
Art. 16 - Presentazione delle candidature	8
Art. 17 - Apertura delle operazioni di voto	9
Art. 18 - Elettorato attivo	9
Art. 19 – Votazione	9
Art. 20 - Chiusura delle votazioni	10
Art. 21 - Proclamazione degli eletti	10
Art. 22 - Adempimenti conclusivi della Commissione	10













sede legale: Piazza E. Chanoux, n. 45 – 11100 Aosta

C.F. 91069430071

Tel. 0165.524302

TITOLO V - Elezione del Presidente	10
Art. 23 – Modalità di voto per l'elezione del Presidente	10
TITOLO VI – Disposizioni finali	11
Art. 24 - Prorogatio degli Organi elettivi	11
Art. 25 - Cause di cessazione anticipata della carica	11
Art. 26 – Cessazione anticipata della carica di Presidente	11
Art. 27 - Cessazione anticipata della carica di componente del Comitato direttivo	12
Art. 28 - Decadenza del Comitato direttivo	12













Disposizioni generali

Il presente regolamento, nel rispetto dello Statuto, disciplina le procedure elettorali degli Organi sociali elettivi dell'Associazione GAL Valle d'Aosta costituito per operare su un'area composta da 732 Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'Associazione riconosciuta GAL Valle d'Aosta rispetta i seguenti principi:

- "Una testa un voto" che consente una reale partecipazione alle scelte societarie;
- "Divieto di delega" ad altro socio, al fine di evitare fenomeni consueti di raccolta di deleghe e quindi
 di elusione del principio di rappresentanza paritaria ed individuale, che è difeso in ogni parte dello
 Statuto.

Sono Organi sociali elettivi del GAL, interessati dal presente regolamento, il Comitato direttivo ed il suo Presidente.

TITOLO I - Gli Organi elettorali

Art. 1 - Nomina

Lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione del Comitato direttivo è affidato alla Commissione Elettorale. La composizione della Commissione viene proposta da chi preside l'Assemblea dei Soci (il Presidente o il secondo membro di parte pubblica del Comitato direttivo) ed approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci del GAL Valle d'Aosta.

Possono far parte della Commissione Elettorale:

- a) in via prioritaria i componenti della struttura di gestione del GAL qualora individuati;
- b) il personale operante presso enti soci.













Art. 2 – Composizione

La Commissione Elettorale sarà composta da 3 membri: un Presidente, un segretario e un assistente. Il Presidente della Commissione Elettorale, scelto da chi presiede l'Assemblea dei soci, provvede ad assegnare ai componenti le specifiche funzioni di segreteria, verbalizzazione.

Art. 3 - Durata

La Commissione Elettorale rimane in carica fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 4 - Compiti e funzioni

Compete alla Commissione Elettorale:

- a) formalizzare le due liste (settore pubblico e settore privato), una volta individuati i nominativi;
- b) gestire le operazioni di voto delle due liste, assicurando il corretto conteggio dei voti;
- c) redigere il verbale dell'elezione.

TITOLO II – Il sistema elettorale

Art. 5 – Preferenze

Ogni elettore esprime una sola preferenza per la carica a componente del Comitato di direttivo.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese nominale. Si ricorre allo scrutinio segreto quando l'Assemblea ritiene opportuno utilizzare tale modalità di voto.

Lo scrutinio segreto può essere richiesto da almeno un quinto dei presenti.













Il voto segreto, qualora richiesto, è espresso su appositi moduli allo scopo predisposti che verranno distrutti al termine dello scrutinio. Allo scrutinio provvedono due scrutatori designati dal Presidente e uno designato dai membri richiedenti lo scrutinio segreto.

In caso di parità, si procede a ballottaggio tra gli associati.

Art. 6 - Quorum costitutivo

Le elezioni saranno valide solo qualora all'Assemblea dei votanti partecipi, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 7 - Composizione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. In tale composizione deve essere garantita la percentuale pari ad almeno il 51% della rappresentanza del settore privato.

Art. 8 - Elezione dei componenti privati del Comitato direttivo

Risulteranno eletti i soggetti privati candidati alla carica di componente del Comitato direttivo, che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze espresse dai votanti. In seno al Comitato direttivo dovranno essere eletti almeno tre componenti della parte privata.

Art. 9 - Elezione dei componenti pubblici del Comitato direttivo

Risulteranno eletti i soggetti pubblici candidati alla carica di componente del Comitato direttivo, che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze espresse dai votanti. In seno al Comitato direttivo dovranno essere eletti almeno due componenti della parte pubblica.













TITOLO III - Candidature

Art. 10 - Requisiti soggettivi

Alla carica di membro del Comitato direttivo possono presentare la propria candidatura i soggetti interessati che siano, da almeno sei mesi, soci del GAL Valle d'Aosta.

Art. 11 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Per quanto attiene le cause di ineleggibilità e incompatibilità si richiama quanto previsto da:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 12 - Presentazione delle candidature

Nel corso dell'Assemblea dei soci, il Presidente della Commissione Elettorale chiederà ai presenti interessati di formalizzare le candidature, che a seconda del settore di provenienza verranno inserite in una delle due liste.

Alle candidature presentate dai soggetti pubblici dovranno essere corredati i provvedimenti dell'organo esecutivo competente delle Amministrazioni o degli enti interessati, che contengano l'espressione della volontà di individuare i candidati quali rappresentanti dell'Amministrazione stessa presso il GAL Valle d'Aosta.

La Commissione Elettorale richiede a tutti i candidati di siglare un modulo di autocertificazione per escludere le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 11, tale modulo dovrà essere presentato annualmente dagli eletti come previsto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.













Art. 13 – Composizione delle liste

I componenti della Commissione elettorale redigono le 2 liste dei candidati, così suddivisi:

- a) lista 1, candidati alla carica di componente privato del Comitato direttivo;
- b) lista 2, candidati alla carica di componente pubblico del Comitato direttivo.

TITOLO IV – Il procedimento elettorale

Art. 14 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Presidente in sede di Assemblea dei soci appositamente convocata.

Art. 15 - Insediamento della Commissione elettorale

Le operazioni di voto sono gestite dalla Commissione elettorale.

A fronte di una richiesta di voto segreto, che deve essere richiesta da almeno un quinto dei presenti, il Presidente della Commissione elettorale determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma degli scrutatori e un timbro.

Art. 16 - Presentazione delle candidature

Verificata e proclamata la regolarità della costituzione dell'Assemblea elettorale, il Presidente della Commissione espone ai partecipanti i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico, nel seguente ordine:













- 1. rappresentanti della componente privata candidati alla carica di membro del Comitato direttivo (lista 1);
- 2. rappresentanti della componente pubblica candidati alla carica di membro del Comitato direttivo (lista 2).

Nel caso in cui i componenti della Commissione Elettorale ritengano di rilevare eccezioni alla regolarità e/o ammissibilità di singole candidature, il Presidente della Commissione ne dà immediata informativa all'Assemblea, esponendo l'opinione della Commissione Elettorale.

Art. 17 - Apertura delle operazioni di voto

Terminate le operazioni di cui ai precedenti articoli il Presidente della Commissione, dopo aver fornito le necessarie istruzioni sulle modalità di assegnazione delle preferenze, dichiara aperte le operazioni di voto del Comitato direttivo.

Art. 18 - Elettorato attivo

Compongono l'elettorato attivo tutti i soci del GAL Valle d'Aosta. Sono esclusi dal diritto di voto i soci che abbiano acquisito la qualità di socio successivamente alla data di indizione delle elezioni.

Art. 19 - Votazione

La votazione nominale o pubblica prevede che il Presidente della Commissione elettorale chiami uno alla volta ogni votante, seguendo l'ordine alfabetico dei soci.

Gli associati di parte pubblica possono votare esclusivamente i candidati inseriti nella lista di parte pubblica.

Gli associati di parte privata possono votare esclusivamente i candidati inseriti nella lista di parte privata.

Il conteggio dei voti è effettuato dal Presidente delle Commissione elettorale coadiuvato dal segretario che registra le preferenze in un apposito registro.













Art. 20 - Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni quando tutti gli elettori presenti abbiano votato.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Commissione Elettorale insieme al segretario provvede al conteggio dei voti e dei votanti dandone evidenza nel verbale.

Art. 21 - Proclamazione degli eletti

Il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale, legge l'elenco degli eletti alla carica di componenti del Comitato direttivo, elencando prima quelli della componente privata e successivamente quelli della componente pubblica.

Art. 22 - Adempimenti conclusivi della Commissione

Il Presidente della Commissione annoterà l'esito delle votazioni sul verbale della riunione assembleare, con allegati i registri di voto. L'Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente uscente o dal membro del Direttivo di parte pubblica, al termine delle operazioni di voto approverà una deliberazione di elezione dei membri del Comitato direttivo, convocandone la prima riunione in cui avverrà l'elezione del Presidente.

TITOLO V - Elezione del Presidente

Art. 23 – Modalità di voto per l'elezione del Presidente

Il Presidente è nominato dal Comitato direttivo, tramite deliberazione, nella sua prima convocazione tra i membri di espressione pubblica, a maggioranza semplice.













TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 24 - Prorogatio degli Organi elettivi

Nelle more dell'insediamento del nuovo Comitato direttivo, o di un membro di esso, e del suo Presidente, permangono in carica gli Organi uscenti, anche qualora il mandato sia già scaduto, con poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 25 - Cause di cessazione anticipata della carica

Le cause di cessazione anticipata della carica di Presidente o componente del Comitato direttivo possono essere:

- a) dimissioni volontarie;
- b) impedimento permanente;
- c) decadenza per perdita dei requisiti soggettivi;
- d) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità;
- e) decesso;
- f) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato direttivo. Sono da ritenersi cause di giustificazione: malattia o infortunio, impedimento lavorativo o gravi motivi di famiglia. Il Presidente ha facoltà di ammettere ulteriori motivi addotti a giustificazione dell'assenza;
- g) altre cause previste dallo Statuto o dai regolamenti del GAL Valle d'Aosta.

Art. 26 – Cessazione anticipata della carica di Presidente

Qualora il Presidente del Comitato direttivo del GAL Valle d'Aosta cessi dalla carica antecedentemente alla scadenza del mandato, per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 25, subentra immediatamente il













membro anziano del Comitato direttivo, il quale dichiara la formale cessazione dalla carica e indice elezioni suppletive, ai sensi del presente regolamento, per la sola rielezione del Presidente. Le elezioni suppletive devono essere indette entro quindici giorni (che decorrono a titolo esemplificativo dalla data della lettera al protocollo) dall'avvenuta conoscenza della cessazione del Presidente in carica.

In questo caso gli associati di parte pubblica votano un nuovo membro di parte pubblica. Successivamente il neo costituto comitato direttivo vota il nuovo Presidente, tra i due membri di parte pubblica.

Il nuovo Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Comitato direttivo.

Art. 27 - Cessazione anticipata della carica di componente del Comitato direttivo

Nel caso in cui nel corso della durata del mandato elettivo venga meno, per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 25, un componente del Comitato direttivo, il Presidente dell'Associazione GAL Valle d'Aosta, dichiarata la formale cessazione dalla carica di membro del Comitato direttivo, procede alla surroga del componente del Comitato direttivo decaduto tramite elezioni suppletive entro 15 giorni (a titolo esemplificativo dalla data della lettera al protocollo).

Il nuovo componente se di parte privata verrà votato solo dai soci di parte privata, se di parte pubblica verrà votato solo dai soci di parte pubblica.

Il nuovo Membro del Comitato direttivo eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del Comitato direttivo. Nella sostituzione del componente dovrà essere garantito il rispetto delle quote di rappresentanti pubbliche e private, di cui agli articoli 8 e 9 e i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 28 - Decadenza del Comitato direttivo

Qualora cessino contemporaneamente dalla carica almeno tre componenti del Comitato direttivo, decade l'intero Comitato direttivo in carica, ivi incluso il Presidente. In siffatta ipotesi si procederà entro 15 giorni a nuove elezioni del Comitato direttivo e del suo Presidente, ai sensi del presente regolamento.









